



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (CONTE)

**di concerto con il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale (DI MAIO)**

con il Ministro dell'interno (LAMORGESE)

con il Ministro della giustizia (BONAFEDE)

con il Ministro dell'istruzione (AZZOLINA)

con il Ministro dell'università e della ricerca (MANFREDI)

**e con il Ministro per i beni e le attività culturali
e per il turismo (FRANCESCHINI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GENNAIO 2021

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione
« Chiesa d'Inghilterra », in attuazione dell'articolo 8, terzo comma,
della Costituzione

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	8
Analisi tecnico-normativa	»	9
Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)	»	14
Disegno di legge	»	19
Testo dell'Intesa	»	34

ONOREVOLI SENATORI. – Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Prof. Giuseppe Conte e il Presidente dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », Rev. Vickie Lela Sims, hanno firmato, il giorno 30 luglio 2019, l'intesa per la regolazione dei rapporti tra la Repubblica italiana e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

Il testo dell'intesa è stato elaborato dalla Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 maggio 1997, integrata dai rappresentanti dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra ».

Dopo aver ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, con decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2014, il Presidente dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », nel 2015, ha presentato la richiesta di avvio delle trattative per l'intesa. L'*iter*, iniziato nel novembre 2015, si è concluso nel 2016.

La Commissione interministeriale per le intese e i rappresentanti della confessione hanno esaminato il testo della bozza di intesa sotto ogni profilo, con particolare riguardo alla sua compatibilità con l'ordinamento giuridico italiano e con i principi della Costituzione e, come previsto, è stato anche acquisito il parere della Commissione consultiva per la libertà religiosa, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 1997.

Il testo dell'intesa è stato siglato il 26 marzo 2019 dal Sottosegretario di Stato *pro tempore* e dal Presidente dell'Associazione.

Il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema di intesa nella riunione del 20 maggio 2019.

L'approvazione di questa intesa colloca l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » tra le confessioni religiose con le quali lo Stato italiano ha un rapporto pienamente conforme al dettato dell'articolo 8 della Costituzione, vale a dire le chiese rappresentate dalla Tavola Valdese, le Assemblee di Dio in Italia, l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia, la Chiesa Evangelica Luterana in Italia, la Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, la Chiesa Apostolica in Italia, l'Unione Buddhista Italiana, l'Unione Induista Italiana, l'Istituto Buddhista Italiano Soka Gakkai.

L'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » nasce per riunire tutte le chiese e tutti coloro che in Italia professano la Comunione Anglicana di fede cristiana e apostolica, ed in particolare quelli che appartengono alla *Church of England*. L'Associazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2014.

Il Difensore della Fede e Governatore Supremo della *Church of England* è il Monarca del Regno Unito, mentre la massima autorità religiosa è l'Arcivescovo di Canterbury (designato dal Primo ministro).

La *Church of England* è suddivisa in due Province, Canterbury e York, ciascuna con il proprio arcivescovo, che, a loro volta, sono divise in diocesi. Oltre ai due arcivescovi di Canterbury e di York, il Monarca

del Regno Unito nomina altri ventiquattro vescovi che siedono tutti nella Camera dei Lord del Parlamento britannico.

La Diocesi in Europa (*Diocese in Europe*) è la 42° diocesi della *Church of England*, meglio conosciuta anche come Diocesi di Gibilterra in Europa (*Diocese of Gibraltar in Europe*). Geograficamente è la diocesi più estesa della *Church of England*, comprendendo tutti i territori in Europa (escluso il Regno Unito e l'Irlanda) inclusa la Turchia, il Marocco ed i territori dell'ex Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Si articola in arcidiaconie, tra cui troviamo l'Arcidiaconato d'Italia e Malta (*Archdeaconry of Italy and Malta*) che comprende i territori della Repubblica italiana e della Repubblica di Malta.

L'Arcidiaconato d'Italia e Malta è poi composto da diverse cappellanie e congregazioni (*Chaplaincies & Congregations*). Ciascuna sede ha un suo « ministro di culto » di riferimento: cappellano o presbitero. Il cappellano, presbitero preposto ad una Cappellania ha la responsabilità della vita liturgica e culturale dei fedeli della sua cappellania.

L'Arcidiacono, inoltre, rappresenta sul territorio italiano i rapporti tra la *Church of England* e le altre Chiese e Confessioni religiose e ha la responsabilità della protezione, custodia e gestione mediata del patrimonio della Diocesi in Europa in Italia.

Gli anglicani vivono, lavorano e professano la loro fede in Italia sin dall'inizio del 1600; infatti, la prima comunità anglicana fu fondata nel lontano 1605 dall'Ambasciatore britannico Sir Henry Wooton, presso l'allora Repubblica di Venezia. Oggi sono stimati in oltre 100.000, alcuni dei quali sono praticanti regolari nelle oltre venti cappellanie o congregazioni distribuite sul suolo della Repubblica italiana (chiese).

L'Associazione ha per scopo il perseguimento della missione della Chiesa d'Inghilterra: promuovere e realizzare ogni oppor-

tuna attività sociale e assistenziale; riunire tutte le Cappellanie e le Congregazioni anglicane in Italia; diffondere l'Evangelo di Gesù Cristo in conformità alla Confessione anglicana e la tradizione della Chiesa d'Inghilterra, per facilitare, sostenere e migliorare l'azione della Chiesa d'Inghilterra sul territorio italiano.

L'articolo 1 (*Rapporti tra lo Stato e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra »*) stabilisce che la legge di approvazione dell'intesa regola i rapporti tra lo Stato e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » sulla base dell'intesa stipulata il 30 luglio 2019, che viene allegata alla legge.

L'articolo 2 (*Autonomia e libertà confessionale*) contiene le norme generali sulla libertà religiosa, che si richiamano ai principi di libertà contenuti nella Costituzione. Riconosce l'autonomia e la libertà confessionale dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », nonché la non ingerenza dello Stato nelle nomine dei ministri di culto, nell'esercizio del culto, nell'organizzazione della confessione, negli atti disciplinari e spirituali, nella distribuzione di pubblicazioni nei luoghi di culto e nella effettuazione di collette. È garantita la libertà, in forma individuale e collettiva, di professione e pratica religiosa, di propaganda e di esercizio del culto, riunione e manifestazione del pensiero.

L'articolo 3 (*Ministri di culto*) specifica che i ministri di culto sono liberamente nominati in base allo statuto dell'Associazione e godono del libero esercizio del loro ministero. Non sono tenuti a dare informazioni su fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio del proprio ministero. Il rappresentante legale dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » rilascia un'apposita certificazione della qualifica di appartenenza dei ministri di culto, l'elenco dei quali è comunicato al Ministero dell'interno; analoga certificazione è rilasciata anche ai religiosi, limitatamente ai fini dello svolgimento delle attività di assistenza spirituale di cui all'arti-

colo 4. Ai ministri di culto è riconosciuta la facoltà di richiedere, qualora fosse ripristinato il servizio obbligatorio di leva, l'assegnazione al servizio civile.

L'articolo 4 (*Assistenza spirituale*) assicura il diritto all'assistenza spirituale, da parte di propri ministri di culto e di religiosi, ai fedeli della Chiesa d'Inghilterra appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia o ad altri servizi assimilati, a quelli ricoverati in strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali, ai detenuti in istituti penitenziari. A tale fine, l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » trasmette alle Amministrazioni competenti l'elenco dei ministri di culto e dei religiosi. In particolare, in caso di decesso di un fedele che si trovi in una delle summenzionate situazioni, le autorità competenti cercheranno di assicurare, su richiesta di un familiare o sulla base di una dichiarazione del deceduto, l'officiatura o la presenza alle esequie di un ministro di culto della Chiesa d'Inghilterra. Gli oneri finanziari derivanti dallo svolgimento di tali attività sono a carico dell'Associazione stessa.

In attuazione del principio della libertà della scuola e dell'insegnamento, gli articoli 5 (*Istruzione religiosa nelle scuole*) e 6 (*Scuole*) riconoscono agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di avvalersi e di non avvalersi degli insegnamenti religiosi che, pertanto, non debbono aver luogo con forme e modalità discriminanti. All'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » è riconosciuto il diritto di rispondere ad eventuali richieste relative al fenomeno religioso che possano pervenire dagli studenti o dalle loro famiglie, senza ulteriori oneri a carico dello Stato, nonché il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. Alle scuole a cui è riconosciuta la parità è assicurata l'equipollenza del trattamento scolastico con gli studenti delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali.

L'articolo 7 (*Diplomi e titoli accademici*) prevede che, su richiesta degli interessati, in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado, possono essere riconosciuti dalla Repubblica i titoli di primo e di secondo ciclo della Chiesa d'Inghilterra, in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, rilasciati da istituti accademici con personalità giuridica operanti su territorio italiano e riconosciuti dalla Chiesa d'Inghilterra. Il riconoscimento dei titoli accademici è disposto dal Ministero dell'università e della ricerca, secondo la normativa vigente.

Su richiesta dell'ufficio legislativo del Ministero dell'università e della ricerca, sono state apportate a questo articolo le seguenti modifiche rispetto a quanto indicato nel corrispondente articolo 6 dell'intesa: al comma 1, le parole: « le lauree e le lauree magistrali », sono state sostituite dalle parole: « i titoli di primo e secondo ciclo della Chiesa d'Inghilterra » e, alla fine del comma 2, sono state inserite le parole: « ai fini del riconoscimento dei titoli di primo e secondo ciclo di cui al comma 1 ».

Tali modifiche, con la più generica dizione dei titoli di primo e secondo ciclo, sarebbero da intendersi opportune in quanto, essendo la formulazione originaria inappropriata, occorre distinguere, da un punto di vista letterale, i titoli conseguiti nei Paesi anglosassoni da quelli conseguiti al termine dei percorsi di studio universitari secondo la normativa italiana vigente.

Inoltre, si è provveduto a modificare i commi 1 e 2, nella parte in cui si fa riferimento al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, eliminando la parola « istruzione » in quanto, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, decreto legge n. 1 del 2020, convertito dalla legge n. 12 del 2020, con la soppressione di tale dicastero, sono stati istituiti contestualmente il Ministero dell'università e della ricerca ed il Ministero dell'istruzione.

Le modifiche di cui trattasi, pertanto, sono da considerarsi un mero adeguamento formale al quadro normativo vigente, tale da non incidere sul contenuto dell'intesa conclusa tra la Repubblica italiana e l'Associazione Chiesa d'Inghilterra.

Per quanto riguarda le festività religiose, l'articolo 8 (*Festività*) prevede che ai fedeli della Chiesa d'Inghilterra sia consentito di osservare la festività religiosa del Venerdì Santo. Il diritto di osservare questa festività deve essere esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi pubblici essenziali previsti dalla legislazione vigente.

Gli articoli 9 (*Enti dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra »*) e 10 (*Iscrizione nel registro delle persone giuridiche*) vertono sul regime degli enti religiosi e in particolare disciplinano: le modalità di riconoscimento degli enti ecclesiastici che svolgono attività di religione o di culto; il regime tributario degli enti; la gestione degli enti; i mutamenti sostanziali degli enti stessi; la devoluzione dei beni; l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

L'articolo 11 (*Patrimonio culturale*) sancisce il reciproco impegno a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio culturale della Chiesa d'Inghilterra e degli enti dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », anche istituendo, a tal fine, un'apposita Commissione mista senza oneri per lo Stato.

L'articolo 12 (*Edifici di culto*) è dedicato alla tutela degli edifici della Chiesa d'Inghilterra destinati al culto pubblico. Tali edifici non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti, se non per gravi motivi o previo accordo con il responsabile dell'edificio; inoltre, salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrarvi per l'esercizio delle sue funzioni senza avere dato avviso e sentito il responsabile dell'edificio. Agli edifici di culto e alle relative

pertinenze si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni.

L'articolo 13 (*Cimiteri*) prevede, ove possibile, aree riservate nei cimiteri nel rispetto della normativa vigente.

L'articolo 14 (*Contributi deducibili agli effetti IRPEF*) consente, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, la deduzione agli effetti dell'Irpef, fino all'importo di euro 1.032,91, delle erogazioni in denaro a favore dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », degli enti da essa controllati e delle comunità locali, per finalità di culto, istruzione, assistenza e beneficenza.

L'articolo 15 (*Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF*) consente all'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » di concorrere alla ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF per quanto riguarda sia le scelte espresse dai contribuenti, sia quelle non espresse. Tali somme sono destinate, oltre che ai fini di cui all'articolo 14, anche al mantenimento dei ministri di culto, alla realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e dei monasteri, a scopi filantropici, assistenziali e culturali, da realizzarsi anche in Paesi esteri. I rendiconti sull'utilizzazione delle somme percepite devono essere trasmessi annualmente al Ministero dell'interno e, da questo, inviati con propria relazione al Ministro dell'economia e delle finanze.

Con l'approvazione dell'intesa è esteso all'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » il sistema dei rapporti finanziari tra lo Stato e le Confessioni religiose delineato dalla legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi, e dalle leggi vigenti di approvazione delle intese.

L'articolo 16 (*Commissione paritetica*) prevede che, su richiesta di una delle Parti,

sia sottoposta a un'apposita Commissione paritetica la verifica dell'attuazione del sistema descritto dagli articoli 14 e 15, anche al fine di apportare modifiche.

L'articolo 17 (*Assegni ai ministri di culto*) specifica che gli assegni corrisposti dall'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », dalle cappellanie e dalle congregazioni per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

L'articolo 18 (*Matrimonio*) riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati in Italia, secondo il rito anglicano, davanti a ministri di culto della Chiesa d'Inghilterra in possesso della cittadinanza italiana e residenti o domiciliati in Italia, previa pubblicazione nella casa comunale, nulla osta dell'ufficiale dello stato civile e a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile. Nel corso della celebrazione è data lettura degli articoli del codice civile che regolano i diritti e i doveri dei coniugi.

L'articolo 19 (*Normativa sui culti ammessi e norme contrastanti*) sancisce che con l'entrata in vigore della legge di appro-

vazione dell'intesa cesseranno di avere efficacia ed applicabilità, nei riguardi dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » e degli enti confessionali che ne fanno parte, la legge 24 giugno 1929, n. 1159, recante disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato, e il relativo regolamento di attuazione approvato con regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.

L'articolo 20 (*Ulteriori intese*) prevede che in caso di modifiche al testo dell'intesa le Parti provvederanno alla stipulazione di una nuova intesa, ai sensi del terzo comma dell'articolo 8 della Costituzione. Qualora siano presentate iniziative legislative concernenti le materie disciplinate dall'intesa, saranno promosse nuove intese.

L'articolo 21 (*Modifiche statutarie*) stabilisce che ogni eventuale modifica dello statuto dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » sia tempestivamente comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'interno.

Infine, l'articolo 22 (*Copertura finanziaria*) prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla presente legge.

RELAZIONE TECNICA

Deducibilità delle erogazioni liberali in favore della Chiesa d'Inghilterra

La norma in esame estende la deducibilità dal reddito delle persone fisiche alle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore della Chiesa d'Inghilterra.

La legislazione vigente (articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) prevede la deducibilità delle erogazioni liberali in favore di altre Istituzioni religiose, tra le quali figura l'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa Cattolica italiana. L'importo massimo deducibile è pari a 1.032,91 euro.

In base ai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2019 (Rigo RP24), risulta che circa 68 mila soggetti hanno effettuato erogazioni liberali in favore di istituzioni religiose per 21,8 milioni di euro, con un valore medio pro-capite pari a 319 euro.

Considerando che i fedeli della Istituzione religiosa in oggetto rappresentano circa lo 0,2% della popolazione italiana ed ipotizzando, in via prudenziale, una maggiore propensione all'effettuazione delle erogazioni liberali in esame, si stima un ammontare di erogazioni pari al 1% del totale sopra indicato. Estrapolando tale dato mediante il tasso di inflazione storico e previsto, si stima per l'anno 2021 un ammontare di erogazioni a favore della Chiesa d'Inghilterra di circa 0,224 milioni di euro.

Considerando un'aliquota marginale media pari al 35%, si stima, nelle ipotesi considerate nella norma in esame, una perdita di gettito IRPEF totale di competenza annua pari a -0,078 milioni di euro.

Si indicano di seguito gli effetti finanziari, ipotizzando che la normativa entri in vigore nel 2021:

	2021	2022	2023
IRPEF	0	-0,137	-0,078
Addizionale regionale	0	-0,004	-0,004
Addizionale comunale	0	-0,002	-0,001
Totale	0	-0,143	-0,084

In milioni di euro

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 194, ha avuto esito:

POSITIVO
31 DIC. 2020

NEGATIVO
Il Presidente Generale della Senato



PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.**

Con il presente disegno di legge il Governo si propone di compiere un ulteriore passo nell'attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, il quale prevede che i rapporti delle confessioni religiose con lo Stato siano regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Obiettivo del presente disegno di legge è l'approvazione dell'intesa, firmata il 30 luglio 2019 dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Prof. Avv. Giuseppe Conte, e dal Presidente dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", Rev. Vickie Lela Sims, che regola i rapporti tra lo Stato e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra". La Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha esaminato, congiuntamente alla rappresentanza dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", il contenuto dell'intesa sotto ogni profilo, con particolare riguardo alla sua compatibilità con l'ordinamento giuridico italiano e con i principi della Costituzione.

La coerenza con il programma di Governo si ravvisa di per sé nell'attuazione del principio costituzionale della libertà religiosa e, soprattutto, nella volontà di garantire un quadro di pluralismo culturale e religioso.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'iniziativa si colloca nell'ambito dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, il quale prevede che i rapporti delle confessioni religiose con lo Stato siano regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Nei riguardi dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", degli enti confessionali che ne fanno parte e dei suoi fedeli si applicano oggi le disposizioni di cui alla legge 24 giugno 1929, n. 1159, recante disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato, ed il relativo regolamento di attuazione, approvato con regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.

Le norme che regolano i rapporti finanziari tra lo Stato e le confessioni religiose con intesa approvata con legge, sono riconducibili al sistema delineato dalla legge 20 maggio 1985, n. 222, recante "Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi", in particolare agli articoli da 47 a 49.

Nell'ordinamento sono già vigenti le seguenti leggi di approvazione d'intesa ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione:

1. legge 11 agosto 1984, n. 449, recante "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese", legge 5 ottobre 1993, n. 409, recante "integrazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione" e legge 8 giugno 2009, n. 68, recante "Modifica alla legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione";



2. legge 22 novembre 1988, n. 516, recante "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno", come modificata dalla legge 20 dicembre 1996, n. 637, recante "modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione" e dalla legge 8 giugno 2009, n. 67, recante "Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516 recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione";
3. legge 22 novembre 1988, n. 517, recante "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia";
4. legge 8 marzo 1989, n. 101, recante "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane", come modificata dalla legge 20 dicembre 1996, n. 638, recante "Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione";
5. legge 12 aprile 1995, n. 116, recante "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI)", come modificata dalla legge 12 marzo 2012, n. 34, "Modifica della legge 12 aprile 1995, n.116, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione";
6. legge 29 novembre 1995, n. 520, recante "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)";
7. legge 30 luglio 2012, n. 127, recante "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione";
8. legge 30 luglio 2012, n. 126, recante "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione";
9. legge 30 luglio 2012, n. 128, recante "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione";
10. legge 31 dicembre 2012, n. 245, recante "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione";
11. legge 31 dicembre 2012, n. 246, recante "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione";
12. legge 28 giugno 2016, n. 130 "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione".

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

La citata legge 24 giugno 1929, n. 1159, recante disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato, ed il relativo regolamento di attuazione, approvato con regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cesseranno di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", degli enti confessionali che ne fanno parte e dei suoi aderenti con l'entrata in vigore della legge. La cessazione di efficacia è espressamente prevista all'articolo 19.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il presente disegno di legge è compatibile con i principi costituzionali, in quanto discende direttamente dall'attuazione di tali principi ed in particolare, di quelli legati alla libertà religiosa e al suo esercizio, al pluralismo religioso e culturale, che sono a fondamento del sistema previsto dagli articoli 7 e 8 della Costituzione. Inoltre l'intervento legislativo è conforme a quanto disposto dagli articoli 19 e 20 della Costituzione in materia di libertà religiosa.



5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'impianto del presente disegno di legge non deroga ai principi costituzionali di cui all'art. 117, secondo comma, lettera c) "Rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose", che conferisce la materia alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Con riguardo all'articolo 118 della Costituzione, le norme proposte si inscrivono nell'ambito del quarto comma, dando realizzazione alla cosiddetta sussidiarietà orizzontale, per cui "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà".

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Non sono presenti rilegificazioni, né è possibile ravvisare profili di applicabilità delle possibilità di delegificazione o degli strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

In Parlamento non sono stati presentati analoghi progetti di legge relativi ai rapporti con l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra".

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Il disegno di legge, pur nel suo aspetto particolare, risponde agli indirizzi provenienti dalla giurisprudenza, anche costituzionale, in tema non soltanto di libertà individuali di religione e di coscienza, ma anche di riconoscimento dei diritti delle confessioni religiose. Per quanto riguarda la giurisprudenza costituzionale relativa ai principi di laicità dello Stato e di pluralismo religioso, oltre che di libertà religiosa e di coscienza nonché di parità delle confessioni religiose, si vedano tra le altre le sentenze nn. 59 del 1958, 203 del 1989, 195 del 1993, 329 del 1997, 508 del 2000, n. 309 del 2003 e 52 del 2016.

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il disegno di legge è compatibile con l'ordinamento europeo. Si iscrive a pieno titolo nel solco dei principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, oltre che di lotta alle discriminazioni per motivi di religione o di convinzioni personali, che sono il fondamento dell'Unione europea e come tali sono richiamati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, approvata dal Consiglio europeo di Nizza nel dicembre 2000 e alla quale, con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona nel dicembre 2009, è stato conferito lo stesso effetto giuridico vincolante dei Trattati. Le norme contenute nel disegno di legge appaiono inoltre compatibili con le disposizioni dell'articolo 17 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.



11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta avviata alcuna procedura di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il disegno di legge non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia. In particolare, l'iniziativa appare pienamente conforme ai principi e alle garanzie sanciti dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata con legge 4 agosto 1955 n. 848, e successive integrazioni e ratifiche, con particolare riferimento alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione (articolo 9) ed al divieto di discriminazione, anche fondata sulla religione (articolo 14), nonché a quelli riconosciuti dai Patti internazionali relativi ai diritti economici, sociali e culturali e ai diritti civili e politici del 1966, ratificati con legge 25 ottobre 1977, n. 881.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni prevalenti di giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea o giudizi pendenti davanti alla stessa.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione in altri Stati membri dell'Unione europea, rilevanti ai fini degli interventi specifici in esame.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non vengono introdotte nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

Si è verificata la correttezza dei riferimenti normativi presenti nel testo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Nel testo non sono presenti novelle legislative.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il disegno di legge non prevede abrogazioni.



5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento non contiene disposizioni aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze saranno individuate le modalità di deduzione dall'IRPEF delle erogazioni liberali effettuate a favore dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra". Con apposito provvedimento saranno apportate le integrazioni necessarie ad includere l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" tra i soggetti che concorrono alla ripartizione della quota dell'otto per mille destinata alla diretta gestione delle confessioni religiose.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non risulta necessario commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche in materia.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Il disegno di legge è volto a dare attuazione, per quanto riguarda l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, il quale prevede che i rapporti tra le confessioni religiose e lo Stato siano regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Ad oggi, all'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" si applica, così come per tutte le altre confessioni religiose prive di intesa approvata con legge, la legge 24 giugno 1929, n. 1159, recante disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato, ed il relativo regolamento di attuazione, approvato con regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.

Le leggi di approvazione di intese ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione sono le seguenti:

1. legge 11 agosto 1984, n. 449, recante "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese", legge 5 ottobre 1993, n. 409, recante "integrazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione" e legge 8 giugno 2009, n. 68, recante "modifica alla legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione";
2. legge 22 novembre 1988, n. 516, recante "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno", come modificata dalla legge 20 dicembre 1996, n. 637, recante "modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione" e dalla legge 8 giugno 2009, n. 67, recante "modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516 recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione";
3. legge 22 novembre 1988, n. 517, recante "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia";
4. legge 8 marzo 1989, n. 101, recante "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane", come modificata dalla legge 20 dicembre 1996, n. 638, recante "Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione";
5. legge 12 aprile 1995, n. 116, recante "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI)", come modificata dalla legge 12 marzo 2012, n. 34, "Modifica della legge 12 aprile 1995, n.116, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione";
6. legge 29 novembre 1995, n. 520, recante "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)";
7. legge 30 luglio 2012, n. 126, recante "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione";

8. legge 30 luglio 2012, n. 127, recante “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù' Cristo dei Santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione”;
9. legge 30 luglio 2012, n. 128, recante “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione”;
10. legge 31 dicembre 2012, n. 245, recante “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione”;
11. legge 31 dicembre 2012, n. 246, recante “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione”;
12. legge 28 giugno 2016, n. 130 “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione”.

L'iniziativa legislativa in esame non deriva da situazioni problematiche o di criticità.

Il disegno di legge si iscrive a pieno titolo nel solco delle garanzie riconosciute dall'articolo 8 della Costituzione e dei principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, oltre che di lotta alle discriminazioni per motivi di religione o di convinzioni personali, posti a fondamento dell'Unione europea e sanciti anche a livello internazionale.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Obiettivo del disegno di legge è la piena affermazione e tutela delle libertà afferenti la sfera religiosa e di coscienza dei fedeli dell'Associazione “Chiesa d'Inghilterra”, in un quadro di certezza delle situazioni giuridiche soggettive, tanto individuali quanto associative. Inoltre, viene esteso all'Associazione il sistema dei rapporti finanziari tra lo Stato e le confessioni religiose previsto dalla legge 20 maggio 1985, n. 222, recante “Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi”, e già applicato alle confessioni religiose che hanno stipulato un'intesa con lo Stato italiano approvata con legge.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi sono: il rafforzamento complessivo dei diritti e delle libertà garantiti all'Associazione “Chiesa d'Inghilterra” e ai fedeli della confessione (diritto al libero esercizio del proprio ministero per i ministri di culto della confessione religiosa, diritto all'assistenza spirituale da parte di propri ministri di culto nelle Forze Armate nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e negli istituti penitenziari, diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi, riconoscimento degli effetti civili ai matrimoni religiosi); l'incidenza dell'Associazione “Chiesa d'Inghilterra” sul sistema di finanziamento previsto dalla legge n. 222 del 1985 (offerte deducibili e ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF).

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Nel caso delle Intese firmate dallo Stato italiano e da una confessione religiosa, non è ipotizzabile la “opzione zero”, in quanto l’articolo 8 della Costituzione prevede la loro approvazione con legge ordinaria.

Non esistono opzioni alternative all’approvazione parlamentare dell’Intesa.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL’OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L’opzione è volta ad assicurare le garanzie e i diritti dell’Associazione “Chiesa d’Inghilterra” e dei fedeli e, pertanto, non presenta svantaggi. Gli effetti della regolazione proposta sono misurabili a partire dal dato numerico delle opzioni effettuate a favore dell’Associazione “Chiesa d’Inghilterra” dai contribuenti nella dichiarazione dei redditi nonché dalle erogazioni liberali.

L’intervento è in grado di esplicitare i propri effetti su un numero variabile di fedeli; oggi l’Associazione “Chiesa d’Inghilterra” conta su un numero di fedeli pari a circa 100.000 unità.

L’Associazione ha per scopo il perseguimento della missione della Chiesa d’Inghilterra: promuovere e realizzare ogni opportuna attività sociale e assistenziale; riunire tutte le Cappellanie e le Congregazioni anglicane in Italia; diffondere l’Evangelo di Gesù Cristo in conformità alla Confessione anglicana e la tradizione della Chiesa d’Inghilterra, per facilitare, sostenere e migliorare l’azione della Chiesa d’Inghilterra sul territorio italiano.

In particolare, il disegno di legge risponde alle esigenze sociali legate alla trasparenza dell’esercizio del culto religioso e dei diritti legati all’aderenza all’Associazione “Chiesa d’Inghilterra” (festività, assistenza spirituale, insegnamento della religione nelle scuole, deducibilità dal reddito delle persone fisiche agli effetti Irpef delle erogazioni liberali in denaro, accesso all’otto per mille dell’Irpef).

E’ assicurato il diritto all’assistenza spirituale da parte di ministri di culto e di religiosi, ai fedeli della Chiesa d’Inghilterra appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia o ad altri servizi assimilati, a quelli ricoverati in strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali, ai detenuti in istituti penitenziari.

E’ riconosciuto altresì il diritto di rispondere ad eventuali richieste relative al fenomeno religioso che possano pervenire dagli studenti o dalle loro famiglie, senza ulteriori oneri a carico dello Stato, nonché il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.

E’ previsto che a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell’intesa, la deduzione agli effetti dell’Irpef, fino all’importo di euro 1.032,91, delle erogazioni in denaro a favore dell’Associazione “Chiesa d’Inghilterra”, degli enti da essa controllati e delle comunità locali, per finalità di culto, istruzione, assistenza e beneficenza.

4.2 Impatti specifici

Il disegno di legge non comporta alcun effetto sulle micro, piccole e medie imprese e non presenta alcuna incidenza diretta sul mercato e sulla concorrenzialità.

Non sono previsti oneri informativi a carico di cittadini o imprese.

Principali destinatari dell'iniziativa sono l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", gli enti confessionali che ne fanno parte e i fedeli della confessione. Inoltre l'intervento inciderà anche sui soggetti destinatari del sistema di finanziamento previsto dalla legge n. 222 del 1985 (offerte deducibili e ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF) e quindi, lo Stato e le Confessioni religiose che hanno un'intesa approvata con legge.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

In merito, si fa rinvio a quanto indicato al punto 3 trattandosi di unica opzione di intervento.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Poiché l'intesa coinvolge due soggetti, lo Stato italiano e la Confessione religiosa, spetta ad entrambe far fronte all'attuazione di singoli aspetti dell'intesa stessa. Le amministrazioni coinvolte nell'attuazione dell'intervento sono principalmente i Ministeri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della giustizia, della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dei beni e delle attività culturali, della difesa. L'intesa prevede che l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" sia consultata dalle competenti amministrazioni nella fase attuativa della legge, nonché in occasione di future iniziative legislative concernenti i rapporti tra lo Stato e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra".

5.2 Monitoraggio

Un aspetto particolare, oggetto di controllo e monitoraggio, riguarda il sistema dei rapporti finanziari delineato dalla citata legge n. 222 del 1985 che, dopo l'approvazione dell'intesa, entrerà in vigore anche per l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra". L'intesa prevede che l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" trasmetta annualmente al Ministero dell'interno, il quale ne trasmette a sua volta copia con propria relazione al Ministero dell'economia, apposito rendiconto sull'utilizzazione delle somme derivanti dalle erogazioni liberali e dalla ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF.

Eventuali revisioni dovranno essere approvate con legge, previa intesa tra lo Stato italiano e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" sulla base del testo concordato tra le parti.

Su richiesta di una delle parti, una apposita commissione paritetica, di cui all'articolo 16, procederà alla verifica dell'andamento del sistema di finanziamento indiretto al fine di predisporre eventuali modifiche.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Il disegno di legge è finalizzato all'approvazione dell'intesa, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, firmata il 30 luglio 2019 dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra".

Il Presidente dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", nel 2015, ha presentato la richiesta di avvio delle trattative per l'intesa. L'iter, iniziato nel novembre 2015, si è concluso nel 2016.

Il testo dell'intesa è stato elaborato dalla Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, integrata dai rappresentanti dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra".

La Commissione interministeriale per le intese e i rappresentanti della confessione hanno esaminato il testo della bozza di intesa sotto ogni profilo, con particolare riguardo alla sua compatibilità con l'ordinamento giuridico italiano e con i principi della Costituzione ed è stato anche acquisito il parere della Commissione consultiva per la libertà religiosa, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. L'intesa è dunque il risultato delle trattative condotte dalla Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose con i rappresentanti della confessione.

Il testo dell'intesa è stato siglato il 26 marzo 2019 dal Sottosegretario di Stato pro tempore e dal Presidente dell'Associazione. Il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema di intesa nella riunione del 20 maggio 2019. L'intesa è stata quindi firmata il 30 luglio 2019 dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra".

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Il Presidente dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", con lettera del 4 giugno 2015 indirizzata al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, ha presentato richiesta di intesa ex articolo 8, comma terzo, della Costituzione.

Il competente Ufficio della Presidenza del Consiglio (USRI) ha preliminarmente acquisito il parere del Ministero dell'Interno- Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione- Direzione Centrale degli affari dei culti, che si è espresso favorevolmente all'avvio delle trattative con nota del 24 luglio 2015.

Il Presidente della Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose ha ricevuto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con nota del 25 settembre 2015, l'incarico di avviare le trattative con i rappresentanti dell'Associazione.

L'iter è iniziato nel novembre 2015; la Commissione interministeriale per le intese, presieduta da un professore di diritto costituzionale e composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri dell'interno, dell'economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale e Dipartimento delle Finanze, della difesa, della giustizia, dell'istruzione, università e ricerca, dei beni e delle attività culturali e del turismo e della salute, ha altresì acquisito il parere favorevole della Commissione consultiva per la libertà religiosa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Rapporti tra lo Stato e l'Associazione
« Chiesa d'Inghilterra »)*

1. I rapporti tra lo Stato e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » sono regolati dalle disposizioni della presente legge, sulla base dell'allegata intesa stipulata il 30 luglio 2019.

Art. 2.

(Autonomia e libertà confessionale)

1. La Repubblica, in conformità ai principi della Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto effettuate secondo lo statuto dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » (presbiteri, cappellani e diaconi), l'esercizio del culto, l'organizzazione ecclesiastica e gli atti in materia spirituale e disciplinare si svolgono senza alcuna ingerenza statale.

2. È garantita ai singoli fedeli e alle organizzazioni e associazioni in Italia appartenenti all'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » piena libertà di professione e pratica religiosa, di propaganda e di esercizio del culto in pubblico e in privato, nonché di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

3. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita confessionale dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », effettuate all'interno ed all'ingresso dei luoghi di culto, nonché le collette ai fini ecclesiastici, avvengono senza auto-

rizzazione né altra ingerenza da parte degli organi dello Stato.

Art. 3.

(Ministri di culto)

1. I ministri di culto, liberamente nominati in base allo statuto dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », compresi in un elenco comunicato al Ministero dell'interno, godono del libero esercizio del loro ministero.

2. Essi non sono tenuti a dare ai magistrati o altre autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.

3. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto hanno diritto, su loro richiesta, ad essere esonerati dal servizio militare o, nel rispetto delle norme sull'obiezione di coscienza, a essere assegnati al servizio civile.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 4 e 18 della presente legge il rappresentante legale dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » rilascia apposita certificazione della qualifica dei ministri di culto.

5. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 4 della presente legge il rappresentante legale dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » rilascia apposita certificazione della qualifica dei religiosi.

Art. 4.

(Assistenza spirituale)

1. L'appartenenza alle Forze armate, alle Forze di polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza in strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali, la permanenza negli istituti penitenziari non possono dar luogo ad alcun impedimento in ordine alla fruizione dell'assistenza spirituale. In caso di decesso di un

fedele che si trovi in una delle summenzionate situazioni, le autorità competenti assicurano, laddove possibile, su richiesta di un familiare o su una dichiarazione del deceduto, l'officiatura o la presenza alle esequie di un ministro di culto della Chiesa d'Inghilterra.

2. I militari italiani fedeli della Chiesa d'Inghilterra hanno diritto di partecipare, nel rispetto delle esigenze di servizio, alle attività religiose che si svolgono nelle località dove si trovano per ragioni del summenzionato servizio; in mancanza di chiese nelle predette località, potranno comunque ottenere il permesso di frequentare la chiesa più vicina, compatibilmente con le ragioni di servizio.

3. L'assistenza spirituale ai militari italiani fedeli della Chiesa d'Inghilterra è assicurata dai ministri di culto e dai religiosi a tal fine designati dall'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » e inclusi in apposito elenco trasmesso al Ministero della difesa.

4. Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza spirituale dai ministri di culto e dai religiosi designati a tal fine dall'Associazione « Chiesa d'Inghilterra ». A tal fine questa trasmette al Ministero della giustizia l'elenco dei ministri di culto, nonché, unicamente a tali fini, dei religiosi responsabili dell'assistenza spirituale nei predetti istituti. Tali ministri e tali religiosi sono compresi tra coloro che possono accedere agli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.

5. L'assistenza spirituale è svolta negli istituti di cui al comma 4 a richiesta dei detenuti o per iniziativa dei ministri di culto, accettata dal detenuto, in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell'istituto penitenziario. Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti il ministro di culto responsabile competente per il territorio.

6. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale di cui al presente

articolo sono a carico dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra ».

Art. 5.

(Istruzione religiosa nelle scuole)

1. La Repubblica, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di avvalersi o non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato, ai sensi delle leggi dello Stato, dagli alunni stessi o da coloro cui compete la responsabilità genitoriale su di essi.

2. L'insegnamento religioso è impartito con forme e modalità che non abbiano per gli alunni effetti discriminanti.

3. La Repubblica, nel garantire il carattere pluralistico della scuola pubblica, assicura agli incaricati designati dall'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » il diritto di corrispondere alle richieste provenienti dagli alunni o dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attività, da svolgersi in orario extrascolastico, s'inserisce, senza oneri per lo Stato, nell'ambito di quelle extracurricolari.

Art. 6.

(Scuole)

1. La Repubblica, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » il diritto d'istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.

2. Alle scuole di cui al comma 1, cui sia riconosciuta la parità, è assicurata piena libertà, nel rispetto delle norme generali sull'istruzione e di quanto previsto dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, e ai loro alunni un

trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne gli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione.

Art. 7.

(Diplomi e titoli accademici)

1. Su richiesta degli interessati in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado, possono essere riconosciuti dalla Repubblica i titoli di primo e secondo ciclo della Chiesa d'Inghilterra, in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, rilasciati da Istituti accademici con personalità giuridica, operanti sul territorio italiano e riconosciuti dalla Chiesa d'Inghilterra, previa comunicazione al Ministero dell'università e della ricerca dell'atto di riconoscimento dell'Istituto accademico e del regolamento del corso di studi.

2. Il riconoscimento dei titoli accademici è disposto dal Ministero dell'università e della ricerca, previo accertamento del conseguimento da parte degli interessati di un numero di crediti formativi previsti dalla normativa vigente, ai fini del riconoscimento dei titoli di primo e secondo ciclo di cui al comma 1.

Art. 8.

(Festività)

1. Ai fedeli della Chiesa d'Inghilterra in Italia dipendenti da enti pubblici o privati, o che esercitano attività autonoma, è assicurato il diritto di astenersi dall'attività lavorativa, nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro, nel giorno del Venerdì Santo, con l'obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario.

2. Nella giornata del Venerdì Santo si considera giustificata l'assenza dalla scuola degli alunni appartenenti alla Chiesa d'Inghilterra su richiesta di loro stessi se maggiorenni o di coloro cui compete la responsabilità genitoriale.

3. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi pubblici essenziali previsti dalla legislazione vigente.

Art. 9.

(Enti dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra »)

1. Sono civilmente riconosciuti quali enti ecclesiastici, previo deposito degli statuti e subordinatamente alla loro verifica di conformità con l'ordinamento italiano da parte del Ministero dell'interno, le seguenti Cappellanie e le Congregazioni: Congregazione di Assisi (PG), Congregazione di Bari, Congregazione di Bologna, Congregazione di Bordighera (Imperia), Cappellania di Cadenabbia (Como), Congregazione di Città della Pieve (PG), Cappellania di Firenze, Cappellania di Genova, Congregazione di Macerata, Cappellania di Milano, Cappellania di Napoli, Congregazione di Padova, Cappellania di Palermo, Cappellania di Roma, Cappellania di Siena, Congregazione di Sorrento (NA), Congregazione di Taormina (Messina), Congregazione di Trieste, Congregazione di Varese e Cappellania di Venezia.

2. L'acquisto della personalità giuridica per gli enti ecclesiastici facenti parte dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » diversi da quelli di cui al comma 1, la costituzione in enti ecclesiastici con personalità giuridica di nuove cappellanie e congregazioni, le modifiche territoriali, l'unificazione o l'estinzione di quelle esistenti, sono concessi con decreto del Ministro dell'interno, subordinatamente alla verifica della corrispondenza dell'ente o delle modifiche statutarie al carattere confessionale e al vigente

ordinamento giuridico italiano, su domanda del legale rappresentante dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » e previa delibera motivata dell'assemblea degli associati. Alla domanda sono allegati lo statuto dell'ente stesso, la delibera dell'assemblea degli associati e ogni altra utile documentazione.

3. Si considerano enti ecclesiastici quelli che svolgono prevalentemente attività di religione o di culto. Gli stessi possono svolgere attività diverse, secondo le leggi vigenti.

4. Ai fini della presente legge si considerano attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura pastorale, alla formazione dei ministri di culto, dei religiosi e dei catechisti, a scopi missionari e di evangelizzazione, e all'educazione cristiana, come catechesi o cultura religiosa. Si considerano attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura, e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.

5. Agli effetti tributari, gli enti dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » civilmente riconosciuti, aventi fine di religione o di culto, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.

6. I mutamenti sostanziali nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistere di un ente di cui al presente articolo acquistano efficacia mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.

7. Il legale rappresentante dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » segnala tempestivamente al Ministero dell'interno l'eventuale mutamento nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistere di un ente.

8. Il legale rappresentante dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » è tenuto a segnalare al Ministero dell'interno ogni mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, al

fine di consentire al Ministero dell'interno l'adozione del conseguente atto di revoca.

9. La devoluzione dei beni di un ente dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento del Consiglio direttivo dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie, nonché secondo la vigente normativa in materia di acquisti delle persone giuridiche.

Art. 10.

(Iscrizione nel registro delle persone giuridiche)

1. Gli enti dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.

2. Nel registro, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.

3. L'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » e gli enti civilmente riconosciuti dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » devono, ai sensi della normativa vigente, chiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

(Patrimonio culturale)

1. La Repubblica e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » s'impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio culturale della Chiesa d'Inghilterra e dei soggetti di cui all'articolo 9, eventualmente anche istituendo

a tal fine, senza oneri per lo Stato, un'apposita Commissione mista.

Art. 12.

(Edifici di culto)

1. Gli edifici della Chiesa d'Inghilterra ubicati sul territorio italiano e destinati all'esercizio del culto pubblico non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi motivi o previo accordo con il responsabile dell'edificio.

2. Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare per l'esercizio delle sue funzioni negli edifici di cui al comma 1, senza averne dato avviso e senza avere sentito il responsabile dell'edificio.

3. Agli edifici di culto e alle relative pertinenze si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni.

4. L'autorità civile tiene conto delle esigenze religiose fatte presenti dall'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto.

Art. 13.

(Cimiteri)

1. Ove possibile, sono previste nei cimiteri pubblici aree riservate ai fedeli della Chiesa d'Inghilterra, ai sensi della vigente normativa.

Art. 14.

(Contributi deducibili agli effetti IRPEF)

1. La Repubblica prende atto che l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » si sostiene finanziariamente mediante offerte volontarie.

2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della pre-

sente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di euro 1.032,91, a favore dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », degli enti da essa controllati e delle comunità locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza. Le modalità per la deduzione sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 15.

(Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » concorre con i soggetti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente alla ripartizione della quota, pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La Repubblica prende atto che l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » utilizzerà le somme devolute a tale titolo dallo Stato oltre che ai fini di cui all'articolo 14, comma 2, anche per il mantenimento dei ministri di culto, per la realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, per scopi filantropici, assistenziali e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri.

2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 è effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » è indicata con la denominazione « Associazione "Chiesa d'Inghilterra" in Italia ».

3. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente per le iniziative di cui al comma 1.

4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, all'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », la somma risultante dall'applicazione del medesimo comma 1, determinata ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alla stessa Associazione « Chiesa d'Inghilterra ».

5. L'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » trasmette annualmente al Ministero dell'interno, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, un rendiconto relativo all'utilizzazione delle somme di cui al comma 1 nonché delle erogazioni liberali di cui all'articolo 14, e ne diffonde adeguata informazione.

6. Il rendiconto di cui al comma 5 deve comunque precisare:

a) il numero dei ministri di culto cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata un'integrazione;

b) l'ammontare complessivo delle somme di cui al comma 1 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché l'ammontare delle ritenute fiscali su tali somme;

c) gli interventi operati per altre finalità previste dal comma 1.

7. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto di cui al comma 5, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 16.

(Commissione paritetica)

1. Su richiesta di una delle parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà

procedere, ad opera di un'apposita Commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dall'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », alla verifica dell'attuazione degli articoli 14 e 15.

Art. 17.

(Assegni ai ministri di culto)

1. Gli assegni corrisposti dall'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », dalle cappellanie e dalle congregazioni per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto di cui all'articolo 3 sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

2. L'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », le cappellanie e le congregazioni provvedono ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia.

3. L'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », le cappellanie e le congregazioni provvedono altresì, per i ministri di culto che vi siano tenuti, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.

Art. 18.

(Matrimonio)

1. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni celebrati in Italia secondo il rito anglicano davanti ad uno dei ministri di culto di cui all'articolo 3, in possesso della cittadinanza italiana e residenti o domiciliati in Italia, a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazioni nella casa comunale.

2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio ai sensi del comma 1 devono comunicare tale intenzione all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

3. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia in duplice originale ai nubendi. Il nulla osta deve precisare che la celebrazione nuziale seguirà secondo la previsione del comma 1 e nel comune suindicato dai nubendi.

4. Nel corso della celebrazione del matrimonio religioso il ministro di culto, ai fini degli effetti civili, spiega ai coniugi i diritti e i doveri dando ad essi lettura dei relativi articoli del codice civile.

5. I coniugi potranno altresì rendere le dichiarazioni che la legge consente siano rese nell'atto di matrimonio.

6. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale di stato civile all'atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione.

7. Dall'atto di matrimonio, oltre le indicazioni richieste dalla legge civile, devono risultare:

a) il nome ed il cognome del ministro di culto dinnanzi al quale è stato celebrato il matrimonio;

b) la menzione dell'avvenuta lettura degli articoli di codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi;

c) le dichiarazioni di cui al comma 5 eventualmente rese dai coniugi.

8. Entro cinque giorni da quello della celebrazione, il ministro di culto davanti al quale è avvenuta la celebrazione trasmette per la trascrizione un originale dell'atto di matrimonio insieme al nulla osta all'ufficiale di stato civile del comune dove è avvenuta la celebrazione.

9. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegato, effettua la trascrizione nei re-

gistri dello stato civile entro le ventiquattro ore successive alla ricezione, e ne dà notizia al ministro di culto.

10. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto abbia ommesso di effettuarne la trascrizione nel termine prescritto.

11. Resta ferma la facoltà di celebrare e sciogliere matrimoni religiosi senza alcun effetto o rilevanza civile.

Art. 19.

*(Normativa sui culti ammessi
e norme contrastanti)*

1. Con l'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, non trovano più applicazione nei confronti dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » e degli enti confessionali che ne fanno parte.

2. Ogni norma contrastante con quelle recate dalla presente legge cessa di avere efficacia nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.

Art. 20.

(Ulteriori intese)

1. Ove una delle parti ravvisi l'opportunità di apportare modifiche al testo dell'allegata intesa, le parti tornano a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procede con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

2. In occasione della presentazione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano rapporti dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » con lo Stato, sono promosse

previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Art. 21.

(Modifiche statutarie)

1. Ogni eventuale modifica dello statuto dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » è tempestivamente comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'interno.

Art. 22.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 143.000 euro per l'anno 2021 e 83.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

ALLEGATO

INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'ASSOCIAZIONE "CHIESA D'INGHILTERRA"

PREAMBOLO

La Repubblica e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", che rappresenta in Italia la Confessione Anglicana Church of England (di seguito Chiesa d'Inghilterra), richiamandosi ai principi di libertà religiosa sanciti dalla Costituzione e ai diritti di libertà di coscienza e di religione garantiti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e dai successivi documenti di diritto internazionale e sovranazionale deputati al riconoscimento e alla protezione dei diritti fondamentali della persona umana;

- considerato che, in forza dell'articolo 8, commi secondo e terzo, della Costituzione, le Confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, e che i loro rapporti con lo Stato possono essere regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze;

- riconosciuta l'opportunità di addivenire alla predetta intesa;

convengono

che la legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, della presente intesa sostituisce ad ogni effetto, nei confronti dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", la legislazione sui culti ammessi.

Nell'addivenire alla presente intesa, la Repubblica prende atto che:

- Difensore della Fede e Supremo Governatore della Chiesa d'Inghilterra è il Sovrano del Regno Unito, Primate religioso è l'Arcivescovo di Canterbury;

- la Diocesi in Europa comprende anche l'Arcidiaconato d'Italia e Malta, dal quale dipendono le Cappellanie e le Congregazioni, rette dai presbiteri, che hanno la responsabilità della vita liturgica e culturale dei fedeli, e dai laici che cooperano negli aspetti amministrativi;

- la Chiesa d'Inghilterra ha come missione quella di diffondere l'Evangelo di Gesù Cristo in conformità alla confessione anglicana e alla tradizione, e di promuovere ogni opportuna attività liturgico-culturale, di fede e d'assistenza sociale;



- la Chiesa d'Inghilterra attribuisce un valore peculiare della sua presenza in Italia ai seguenti beni: la chiesa St. George's Church (Venezia); il Bordighera British Cemetery (Bordighera, Imperia); la Chiesa All Saints' Church (Roma); la chiesa Church of The Ascension (Cadenabbia, Como); la Chiesa Christ Church (Napoli); la chiesa Holy Cross Church (Palermo);
- la Chiesa d'Inghilterra condivide da sempre le medesime festività religiose della Chiesa cattolica romana.

Articolo 1

(Autonomia e libertà confessionale)

1. La Repubblica, in conformità ai principi della Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto effettuate secondo lo Statuto dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" (presbiteri, cappellani e diaconi), l'esercizio del culto, l'organizzazione ecclesiastica e gli atti in materia spirituale e disciplinare si svolgono senza alcuna ingerenza statale.
2. È garantita ai singoli fedeli e alle organizzazioni e associazioni in Italia appartenenti all'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" piena libertà di professione e pratica religiosa, di propaganda e di esercizio del culto in pubblico e in privato, nonché di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
3. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita confessionale dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", effettuate all'interno ed all'ingresso dei luoghi di culto, nonché le collette ai fini ecclesiastici, avvengono senza autorizzazione né altra ingerenza da parte degli organi dello Stato.

Articolo 2

(Ministri di culto)

1. I ministri di culto, liberamente nominati in base allo statuto dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", compresi in un elenco comunicato al Ministero dell'interno, godono del libero esercizio del loro ministero.
2. Essi non sono tenuti a dare ai magistrati o altre autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.
3. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto hanno diritto, su loro richiesta, ad essere esonerati dal servizio militare o, nel rispetto delle norme sull'obiezione di coscienza, a essere assegnati al servizio civile.
4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, e degli articoli 3 e 17 il rappresentante legale dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" rilascia apposita certificazione della qualifica dei ministri di culto.
5. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 3 il rappresentante legale dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" rilascia apposita certificazione della qualifica dei religiosi.



Articolo 3

(Assistenza spirituale)

1. L'appartenenza alle Forze armate, alle Forze di polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza in strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali, la permanenza negli istituti penitenziari non possono dar luogo ad alcun impedimento in ordine alla fruizione dell'assistenza spirituale. In caso di decesso di un fedele che si trovi in una delle summenzionate situazioni, le autorità competenti assicureranno, laddove possibile, su richiesta di un familiare o su una dichiarazione del deceduto, l'officiatura o la presenza alle esequie di un ministro di culto della Chiesa d'Inghilterra.
2. I militari italiani fedeli della Chiesa d'Inghilterra hanno diritto di partecipare, nel rispetto delle esigenze di servizio, alle attività religiose che si svolgono nelle località dove si trovano per ragioni del summenzionato servizio; in mancanza di chiese nelle predette località, potranno comunque ottenere il permesso di frequentare la chiesa più vicina, compatibilmente con le ragioni di servizio.
3. L'assistenza spirituale ai militari italiani fedeli della Chiesa d'Inghilterra è assicurata dai ministri di culto e dai religiosi a tal fine designati dall'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" ed inclusi in apposito elenco trasmesso al Ministero della difesa.
4. Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza spirituale dai ministri di culto e dai religiosi designati a tal fine dall'Associazione "Chiesa d'Inghilterra". A tal fine questa trasmette al Ministero della giustizia l'elenco dei ministri di culto, nonché unicamente a tali fini, dei religiosi responsabili dell'assistenza spirituale nei predetti istituti. Tali ministri e tali religiosi sono compresi tra coloro che possono accedere agli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.
5. L'assistenza spirituale è svolta negli istituti di cui al comma 4 a richiesta dei detenuti o per iniziativa dei ministri di culto, accettata dal detenuto, in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell'istituto penitenziario. Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti il ministro di culto responsabile competente nel territorio.
6. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale di cui ai precedenti commi sono a carico dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra".

Articolo 4

(Istruzione religiosa nelle scuole)

1. La Repubblica, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di avvalersi o non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato, ai sensi delle leggi dello Stato, dagli alunni stessi o da coloro cui compete la responsabilità genitoriale su di essi.
2. L'insegnamento religioso è impartito con forme e modalità che non abbiano per gli alunni effetti discriminanti.
3. La Repubblica nel garantire il carattere pluralistico della scuola pubblica, assicura agli incaricati designati dall'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", il diritto di corrispondere alle richieste provenienti dagli alunni o dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attività, da svolgersi in orario extrascolastico, s'inserisce, senza oneri per lo Stato, nell'ambito di quelle extracurricolari.



Articolo 5
(Scuole)

1. La Repubblica, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" il diritto d'istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.

2. Alle scuole di cui al comma 1, cui sia riconosciuta la parità, è assicurata piena libertà, nel rispetto delle norme generali sull'istruzione e di quanto previsto dalla legge 10 marzo 2000, n. 62 e successive modificazioni, ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne gli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione.

Articolo 6
(Diplomi e titoli accademici)

1. Su richiesta degli interessati, in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado, possono essere riconosciute dalla Repubblica le lauree e le lauree magistrali in teologia, e nelle altre discipline ecclesiastiche, rilasciate da Istituti accademici con personalità giuridica, operanti sul territorio italiano e riconosciuti dalla Chiesa d'Inghilterra, previa comunicazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'atto di riconoscimento dell'Istituto accademico e del regolamento del corso di studi.

2. Il riconoscimento dei titoli accademici è disposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo accertamento del conseguimento da parte degli interessati di un numero di crediti formativi, previsti dalla normativa vigente, per i titoli da riconoscere come laurea e per i titoli da riconoscere, come laurea magistrale, agli interessati che dispongono della laurea.

Articolo 7
(Festività)

1. Ai fedeli della Chiesa d'Inghilterra in Italia dipendenti da enti pubblici o privati, o che esercitano attività autonoma, è assicurato il diritto di astenersi dall'attività lavorativa, nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro, nel giorno del Venerdì Santo, con l'obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario.

2. Nella giornata del Venerdì Santo si considera giustificata l'assenza dalla scuola degli alunni appartenenti alla Chiesa d'Inghilterra su richiesta di loro stessi se maggiorenni o di coloro cui compete la responsabilità genitoriale.

3. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi pubblici essenziali previsti dalla legislazione vigente.

Articolo 8
(Enti dell'Associazione Chiesa d'Inghilterra)

1. Con l'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, sono civilmente riconosciuti quali enti ecclesiastici, previo deposito degli statuti e subordinatamente alla loro verifica di conformità con l'ordinamento italiano da parte del Ministero dell'interno, le seguenti



Cappellanie e le Congregazioni: Congregazione di Assisi (PG), Congregazione di Bari, Congregazione di Bologna, Congregazione di Bordighera (Imperia), Cappellania di Cadenabbia (Como), Congregazione di Città della Pieve (PG), Cappellania di Firenze, Cappellania di Genova, Congregazione di Macerata, Cappellania di Milano, Cappellania di Napoli, Congregazione di Padova, Cappellania di Palermo, Cappellania di Roma, Cappellania di Siena, Congregazione di Sorrento (NA), Congregazione di Taormina (Messina), Congregazione di Trieste, Congregazione di Varese e Cappellania di Venezia.

2. L'acquisto della personalità giuridica per gli enti ecclesiastici facenti parte dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", diversi da quelli di cui al comma 1, la costituzione in enti ecclesiastici con personalità giuridica di nuove cappellanie e congregazioni, le modifiche territoriali, l'unificazione o l'estinzione di quelle esistenti, sono concessi con decreto del Ministro dell'interno, subordinatamente alla verifica della corrispondenza dell'ente o delle modifiche statutarie al carattere confessionale e al vigente ordinamento giuridico italiano, su domanda del legale rappresentante dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" e previa delibera motivata dell'assemblea degli associati. Alla domanda devono essere allegati lo statuto dell'ente stesso, la delibera dell'assemblea degli associati e ogni altra utile documentazione.

3. Si considerano enti ecclesiastici quelli che svolgono prevalentemente attività di religione o di culto. Gli stessi possono svolgere attività diverse, secondo le leggi vigenti.

4. Ai fini della presente intesa si considerano attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura pastorale, alla formazione dei ministri di culto, dei religiosi e dei catechisti, a scopi missionari e di evangelizzazione, e all'educazione cristiana, come catechesi o cultura religiosa. Si considerano attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e/o beneficenza, istruzione, educazione e cultura, e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.

5. Agli effetti tributari gli enti dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" civilmente riconosciuti, aventi fine di religione o di culto, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.

6. I mutamenti sostanziali nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistere di un ente di cui ai commi precedenti acquistano efficacia mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.

7. Il legale rappresentante dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" segnala tempestivamente al Ministero dell'interno l'eventuale mutamento nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistere di un ente.

8. Il legale rappresentante dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" è tenuto a segnalare al Ministero dell'interno ogni mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, al fine di consentire al Ministero dell'interno l'adozione del conseguente atto di revoca.

9. La devoluzione dei beni di un ente dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento del Consiglio Direttivo dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie, nonché secondo la vigente normativa in materia di acquisti delle persone giuridiche.



Articolo 9

(Iscrizione nel registro delle persone giuridiche)

1. Gli enti dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.
2. Nel registro, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.
3. L'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" e gli enti civilmente riconosciuti dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" devono, ai sensi della legge, chiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa.

Articolo 10

(Patrimonio culturale)

1. La Repubblica e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" s'impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio culturale della Chiesa d'Inghilterra e dei soggetti di cui all'articolo 8, anche eventualmente istituendo, senza oneri per lo Stato, a tal fine un'apposita Commissione mista.

Articolo 11

(Edifici di culto)

1. Gli edifici della Chiesa d'Inghilterra ubicati sul territorio italiano destinati all'esercizio del culto pubblico non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi motivi o previo accordo con il responsabile dell'edificio.
2. Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare per l'esercizio delle sue funzioni negli edifici di cui al comma 1, senza avere dato avviso e sentito il responsabile dell'edificio.
3. Agli edifici di culto e alle relative pertinenze si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni.
4. L'autorità civile tiene conto delle esigenze religiose fatte presenti dall'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto.

Articolo 12

(Cimiteri)

1. Ove possibile, sono previste nei cimiteri pubblici aree riservate ai sensi della vigente normativa.



Articolo 13

(Contributi deducibili agli effetti IRPEF)

1. La Repubblica prende atto che l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" si sostiene finanziariamente mediante offerte volontarie.
2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di euro 1.032,91, a favore dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", degli enti da essa controllati e delle comunità locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza. Le modalità per la deduzione sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 14

(Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" concorre con i soggetti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente alla ripartizione della quota, pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La Repubblica prende atto che l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" utilizzerà le somme devolute a tale titolo dallo Stato oltre che ai fini di cui all'articolo 13, comma 2, anche per il mantenimento dei ministri di culto, per la realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, per scopi filantropici, assistenziali e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri.
2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 è effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" è indicata con la denominazione "Associazione «Chiesa d'Inghilterra» in Italia".
3. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente per iniziative di cui al comma 1.
4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, all'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", la somma risultante dall'applicazione del comma 1 stesso, determinata ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alla stessa Associazione "Chiesa d'Inghilterra".
5. L'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" trasmette annualmente, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell'interno, un rendiconto relativo all'utilizzazione delle somme di cui al comma 1 del presente articolo nonché delle erogazioni liberali di cui all'articolo 13 e ne diffonde adeguata informazione.
6. Il rendiconto di cui al comma 5 deve comunque precisare:
 - a) Il numero dei ministri di culto cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata un'integrazione;
 - b) L'ammontare complessivo delle somme di cui al comma 1 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché l'ammontare delle ritenute fiscali su tali somme;



c) Gli interventi operati per altre finalità previste dal comma 1 del presente articolo.

7. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto di cui al comma 5, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 15

(Commissione paritetica)

1. Su richiesta di una delle parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere, ad opera di un'apposita Commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dall'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", alla verifica dell'attuazione degli articoli 13 e 14.

Articolo 16

(Assegni ai ministri di culto)

1. Gli assegni corrisposti dall'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", dalle cappellanie e dalle congregazioni per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto di cui all'articolo 2 sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

2. L'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", le cappellanie e le congregazioni provvedono ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia.

3. L'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", le cappellanie e le congregazioni provvedono altresì per i ministri di culto che vi siano tenuti al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.

Articolo 17

(Matrimonio)

1. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni celebrati in Italia secondo il rito anglicano davanti ad uno dei ministri di culto di cui all'articolo 2, in possesso della cittadinanza italiana e residenti o domiciliati in Italia, a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazioni nella casa comunale.

2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio ai sensi del precedente comma devono comunicare tale intenzione all'ufficiale di stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

3. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia in duplice originale ai nubendi. Il nulla osta, deve precisare che la celebrazione nuziale seguirà secondo la previsione del primo comma e nel comune suindicato dai nubendi.

4. Nel corso della celebrazione del matrimonio religioso il ministro di culto, ai fini degli effetti civili, spiega ai coniugi i diritti e i doveri dando ad essi lettura degli articoli del codice civile al riguardo.

5. I coniugi potranno altresì rendere le dichiarazioni che la legge consente siano rese nell'atto di matrimonio.



6. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale di stato civile all'atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione.

7. Dall'atto di matrimonio oltre le indicazioni richieste dalla legge civile devono risultare: il nome ed il cognome del ministro di culto dinanzi al quale è stato celebrato il matrimonio; la menzione dell'avvenuta lettura degli articoli di codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi; le dichiarazioni di cui al quinto comma eventualmente rese dai coniugi.

8. Entro cinque giorni da quello della celebrazione, il ministro di culto, davanti al quale è avvenuta la celebrazione, trasmette per la trascrizione un originale dell'atto di matrimonio insieme al nulla osta all'ufficiale di stato civile del comune dove è avvenuta la celebrazione.

9. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegato, effettua la trascrizione nei registri dello stato civile entro le 24 ore successive al ricevimento, e ne dà notizia al ministro di culto.

10. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto abbia ommesso di effettuarne la trascrizione nel termine prescritto.

11. Resta ferma la facoltà di celebrare e sciogliere matrimoni religiosi, senza alcun effetto o rilevanza civile.

Articolo 18

(Normativa sui culti ammessi e norme contrastanti)

1. Con l'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, non trovano più applicazione nei confronti dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" e degli enti confessionali che ne fanno parte.

2. Ogni norma contrastante con la presente intesa cessa di avere efficacia nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, dell'intesa stessa.

Articolo 19

(Alteriori intese)

1. Ove una delle parti ravvisasse l'opportunità di apportare modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

2. In occasione della presentazione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano rapporti dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" con lo Stato, saranno promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.



Articolo 20
(Modifiche statutarie)


1. Ogni eventuale modifica dello statuto dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" deve essere tempestivamente comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'interno.

Articolo 21
(Legge di approvazione dell'intesa)


1. Il Governo della Repubblica presenterà al Parlamento, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa, al quale sarà allegato il testo dell'intesa stessa.

Roma, 30 luglio 2019

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Prof. Avv. Giuseppe Conte


Il Presidente dell'Associazione "Chiesa
d'Inghilterra"

Rev. Vickie Lela Sims




€ 4,00